

Sentenza del 17 marzo 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Annamaria Laneri

Nel caso di condotta illecita dell'agente assicurativo, affinché possa operare il principio generale della responsabilità solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente dalla compagnia assicurativa (cfr. ex multis Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo.

La condotta del terzo può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva

in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (cfr. Cass. civ, n. 30161/2018; n. 32514/2018).

Principi espressi all'esito del giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di una compagnia assicuratrice, della sentenza del tribunale che l'aveva condannata al versamento all'assicurato della somma dallo stesso richiesta a titolo di riscatto della propria polizza; l'appellante sosteneva di non essere tenuta a corrispondere la somma, in quanto non aveva mai ricevuto da parte del proprio agente il versamento di alcuni premi assicurativi, nonostante l'assicurato disponesse di regolare quietanza rilasciata dall'agente stesso.

[Sent. 17.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

**Sentenza del 12 marzo 2021 –
Presidente: dott. Raffaele**

Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Angelica Castellani

Il
giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità
integrale del contratto
deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale, e solo
qualora le parti,
all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa
istanza di
accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa
non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle
loro determinazioni
espresse nel processo (Cass. SS.UU. n. 26242/2014).

Le
eccezioni in senso stretto si identificano solo in quelle per
le quali la legge
espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in
quelle in cui il
fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di
un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e,
quindi, per
svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di
un rapporto giuridico, supponga il
tramite di una manifestazione di volontà della parte (*ex multis*, Cass. n. 20317/2019, conforme a Cass. SS.UU. n.
1099/1998, Cass. n. 12353/2010 e Cass. n. 27045/2018).
L'invocata sostituzione ex art. 1419 c.c. della clausola
contrattuale derogativa dell'art. 1957 c.c. con la norma di
legge costituisce
effetto consequenziale alla dedotta nullità, sicché la
decadenza di cui alla

citata norma, non integrando eccezione in senso stretto per il cui rilievo
risulta indispensabile l'iniziativa di parte, può essere rilevata d'ufficio
quale fatto estintivo risultante dal materiale allegatorio e probatorio
acquisito in atti.

In tema di accertamento
dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2
della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative a
contratti di fideiussione stipulati con le banche, il provvedimento della Banca
d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche
apportate dall'art. 19, c. 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di
quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata
attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle
misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è
tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter
limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare
se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni
oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo
all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento
con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo

schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846/2019).

La produzione in giudizio dei provvedimenti delle autorità indipendenti che espongono gli esiti dell'istruttoria *antitrust* unitamente all'ulteriore compendio probatorio atto a confermare la diffusività dello schema contrattuale nel settore di riferimento in un arco temporale che ricomprende il momento in cui è stata stipulata la fideiussione oggetto di causa integrano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza del cartello anticoncorrenziale e la sua attitudine a spiegare effetti sulla negoziazione particolare.

Da un lato, la circostanza che una intesa 'a monte' sia nulla perché anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa. Dall'altro lato, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole, ciò non esclude, né è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto 'a valle' debba essere valutata dal giudice adito e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass. n.

24044/2019).

Pertanto, la nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus deve essere valutata alla stregua dell'art. 1418 ss. c.c. e può trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione (Cass. n. 4175/2020).

La valutazione concorrenziale dello schema contrattuale non si fonda sul mero confronto della singola clausola con la regola codicistica, quanto piuttosto sulla previsione uniforme di una disciplina di dettaglio idonea ad incidere sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria, impedendo l'efficace forma di concorrenza rappresentata dalla differenziazione della stessa e aggravando la posizione del fideiussore.

Devono ritenersi caratterizzate da oggetto illecito, e quindi nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., le clausole che traspongono nel contratto 'a valle' l'identico contenuto del prodotto dell'intesa 'a monte', la cui invalidità è testualmente sancita dall'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, cui va riconosciuta natura di norma di ordine pubblico economico. Tali clausole,

contenute in
un contratto c.d. 'seriale',
destinato all'utilizzazione sistematica e generalizzata, sono
direttamente
strumentali al risultato vietato dalla legge, veicolando
l'identico contenuto
di condizioni generali di cui è già stata accertata la nullità
in quanto
uniformemente applicate. L'oggetto del contratto è illecito
anche quando la
prestazione, pur in sé lecita, è funzionale al perseguimento
di un risultato
vietato dall'ordinamento. Nel caso di specie, attraverso tali
clausole si
realizza e si perpetua la violazione degli interessi generali
sottesi alla
legge *antitrust*.

Con riferimento al
regime di nullità – totale o parziale – in mancanza della
prova che i
contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le
clausole colpite da
nullità, il paradigma da adottare deve essere quello della
nullità parziale ex art. 1419, c. 2, c.c.

Pertanto, salva la
dimostrazione, da fornirsi a cura della parte che invochi la
nullità
dell'intero regolamento negoziale, che i contraenti non lo
avrebbero concluso
senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, deve
ritenersi che il
fideiussore avrebbe prestato la garanzia, atteso che la
sostituzione della
disciplina codicistica alle pattuizioni nulle è a lui più
favorevole.

Con riferimento
all'eccezione ex art. 1955 c.c., il fatto del creditore
rilevante ai
fini della liberazione del fideiussore non può consistere
nella mera inazione,
ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto
dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno
colposo, o comunque
illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non
solo economico,
che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di
surrogazione ex
art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già
nella mera
maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità
satisfattive del
patrimonio del debitore (in tal senso, da ultimo, Cass. n.
4175/2020;
precedenti conformi: Cass. n. 21833/2017, Cass. n. 9695/2011 e
Cass. n.
28838/2008).

Il principio in base al
quale, nella fideiussione per obbligazione futura, sussiste
l'onere del creditore,
previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione
del fideiussore
prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali
siano peggiorate
dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolvendo
alla finalità di
consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione,
all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa,
più gravosa, non
risulta applicabile allorché nella stessa persona coesistano

le qualità di fideiussore e di amministratore della società debitrice principale, poiché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (*ex multis*, Cass. n. 31227/2019, Cass. n. 7444/2017 e Cass. n. 3761/2006).

Inoltre, qualora il fideiussore sia anche socio della società debitrice principale, da una parte si deve presumere – salvo circostanze particolari da dedurre – che egli sia già pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche della società, e dall'altra parte, si deve ritenere che la sua qualità di socio gli consenta di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione); pertanto, anche in questa circostanza, non è consentito eccepire la liberazione ex art. 1956 c.c. (così, Cass. n. 2902/2016 e Cass. n. 11979/2013).

Al fine di poter efficacemente opporre al terzo contraente le limitazioni dei poteri di rappresentanza dei propri organi sociali, la società deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2384, c. 2, c.c., non già la mera conoscenza o conoscibilità

dell'esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (*ex multis*, Cass. n. 7293/2009).

Principi espressi in sede, inter alia, di accertamento della nullità parziale di un contratto di fideiussione omnibus contenente clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Giorgio Peli)

**Decreto del 4 marzo 2021 –
Presidente: Dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: Dott. Gianluigi
Canali**

L'art. 160 l. fall, come modificato dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015 n.

132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all'art. 186-*bis*

l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento

di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale disposizione deve essere interpretata secondo un criterio "intermedio", sostanzialmente ispirato alla disciplina *ante* 2005 in tema di concordato per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti idonei a determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo *l'id quod plerumque accidit* la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n. 2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio interpretativo incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi

espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava

inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c) l'esistenza di crediti in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura e nei tempi indicati nella proposta.

[Decr. 4.3.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

**Sentenza del 4 marzo 2021 –
Giudice designato: Dott.**

Lorenzo Lentini

A
seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18
dell'11.9.2019,
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso
di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi
a carico del
consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento
giurisprudenziale
nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti
dell'estinzione
anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra
costi *up-front*
e *recurring*.

Gli
eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari,
promotori, etc.) di cui
l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei
propri prodotti
o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale
diretto con il cliente,
con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto
contrattuale le
commissioni di mediazione pagate ai collaboratori
dell'intermediario.

*Principi espressi nel giudizio d'appello promosso
dal consumatore nei confronti della società finanziaria
avverso la sentenza del
Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle
commissioni e del
premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata
del
finanziamento.*

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (cfr. Corte di Giustizia UE11.9.2019, C-383/18).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dalla parte mutuataria di un contratto di finanziamento ("cessione del quinto") avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda restitutoria svolta dalla medesima nei confronti dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B.

Con il gravame, l'appellante censurava la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in particolare, all'ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte "non maturata" degli oneri corrisposti in sede di conclusione del contratto ("interessi, commissioni, premi assicurativi").

Sentenza del 12 febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di contratti finanziari speculativi su valute, la mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio (c.d. di *stop loss*) in un'ipotesi di repentini cambi di prezzo e di successiva temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato valutario con conseguente sospensione degli scambi non costituisce una circostanza idonea ad escludere la responsabilità della banca per la perdita subita dai sottoscrittori, costituendo, *a contrario*, tale circostanza indice della radicale inadeguatezza del sistema predisposto dalla stessa nell'ipotesi di situazioni di mercato, comunque non eccezionali, idonee ad accentuare il rischio cui è esposto il cliente. Ed invero, proprio in tale meccanismo il contratto trova il suo naturale elemento di equilibrio, cosicché deve ritenersi escluso che un meccanismo *“che serve a chiudere una posizione al fine di evitare perdite superiori ad una soglia prefissata, prima dell'azzeramento del margine”* possa non funzionare *“nella situazione in cui il cliente va maggiormente tutelato da repentini cambi di prezzo”* (conf. Trib. Milano, sentenza n. 4640/2020).

Qualora il danno subito dall'investitore sia riconducibile alla mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio per l'esecuzione di

operazioni finanziarie su valute connotate da elevata rischiosità, non trova applicazione l'eccezione ex art. 1225 c.c., trattandosi di un danno prevedibile.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso, nei confronti di una banca, dai sottoscrittori di due contratti del tipo "contract for difference" per la conclusione di operazioni di compravendita a pronti di valuta su un mercato "over the counter"; nella specie, tali contratti (i) consentivano ai sottoscrittori di effettuare operazioni sul mercato di riferimento a fronte del deposito di un margine di garanzia pari al 2% del valore complessivo degli ordinativi e (ii) prevedevano un meccanismo automatico di limitazione del rischio dell'operazione (c.d. di "stop loss"), consistente in un ordine (automatico) di chiusura dell'operazione al raggiungimento di una perdita pari all'1% della somma destinata a garanzia.

Gli attori, in particolare, lamentavano di aver subito una perdita significativamente superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito a causa della mancata attivazione, da parte della banca, del meccanismo di "stop loss" e chiedevano la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.

La banca si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, chiedendo di circoscrivere la condanna al danno risarcibile ex art. 1225 c.c. In particolare, a sostegno del rigetto delle domande attoree, la convenuta precisava che la perdita subita dagli attori fosse riconducibile ad un evento straordinario e improvviso (nella specie, la decisione della Banca Centrale Svizzera di porre fine alla politica di difesa del tasso di cambio con eliminazione del tasso minimo del cambio Euro/Franco svizzero), che avrebbe generato una temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato degli scambi delle valute, tale per cui la stessa non avrebbe potuto verificare il realizzarsi della condizione di prezzo impostata

negli ordini di “stop loss” che, quindi, non si sono attivati per un certo lasso temporale.

[Sent. 12.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di contratto di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non ricorre nel caso in cui il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto.

In tema di contratto di *leasing*, sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti il “tasso leasing”, mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori;

inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, avverso l'ordinanza che ha disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto di leasing.

[Ord. 05.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021 – Presidente: Dott.ssa Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In materia di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non può ritenersi sussistente qualora il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche siano illustrati chiaramente nel frontespizio del contratto.

Sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il contratto di *leasing* riporti il “tasso leasing”, in quanto il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso dalla parte utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare avverso l'ordinanza che aveva disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto.

[Ord. 05.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 4 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere estensore: Dott. Giuseppe Magnoli

La presenza in atti della copia di un atto
notarile, anche se non dichiarata conforme, o se sprovvista di
idonea
attestazione da parte dell'ufficiale rogante, costituisce di
per sé dato più
che sufficiente per inferirne la rituale e regolare
formazione. Il che conduce
a ritenere pienamente valido il contratto di compravendita,
con conseguente
pari validità dei collegati contratti di locazione

finanziaria.

La dichiarazione della concedente di volersi avvalere dell'effetto risolutivo derivante dalla clausola risolutiva espressa ha la funzione di rimettere all'interessato la scelta di avvalersi o meno dell'effetto risolutivo conseguente ai presupposti per la risoluzione, già interamente verificatisi. Invero, i presupposti per la risoluzione di diritto sono costituiti dalla presenza della clausola e dalla ricorrenza della situazione di fatto da essa considerata (e cioè dall'inadempimento nel pagamento del canone), mentre la dichiarazione di risoluzione, per la funzione sua propria, ben può essere espressa anche con l'atto introduttivo del giudizio

Principi espressi a seguito del giudizio di appello promosso dall'utilizzatore di un contratto di leasing immobiliare avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la sua domanda volta a far dichiarare la nullità di un contratto e in subordine la mancata risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.

[Sent. 04.02.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 1° febbraio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La
disposizione dell'art. 1815 c.c., secondo la quale, se sono
convenuti interessi
usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi, è
applicabile solo al
caso di interessi corrispettivi.

Il
criterio per determinare l'usurarietà del tasso di interesse è
quello stabilito
da Cass. SS. UU. n. 19597/2020; pertanto, se il tasso
convenuto rispetta detto
criterio, non potrà definirsi usurario, né potranno essere
applicati altri
criteri, tra cui il cosiddetto tasso T.E.MO., il quale non
dignità giuridica
(conf. Trib. Milano, 6.11.2020), trattandosi di riferimento
sconosciuto alla
normativa, sia primaria che regolamentare.

*Principi espressi all'esito di due cause, riunite
nel medesimo procedimento, nelle quali l'utilizzatore del
contratto di leasing chiedeva dichiararsi la gratuità del
contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c. per usurarietà del
tasso di interesse,
mentre il locatore chiedeva dichiararsi la risoluzione del
contratto per
inadempimento, in conseguenza del mancato pagamento dei
canoni.*

[Sent. 01.02.2021Download](#)

(Massima
a cura di Lorena Fanelli)